



legge Pittelli

L'ingiusto processo

In gestazione da parecchi mesi, il testo unificato elaborato dal forzista Giancarlo Pittelli raccoglie una serie di proposte di legge presentate in materia di modifica al codice di procedura penale «in attuazione dei principi del giusto processo». In teoria dovrebbe essere un decalogo garantista, di fatto si limita a garantire l'impunità agli imputati eccellenti. Una serie di norme sono riprese testualmente dalla proposta di legge Anedda, contro la quale avevano scioperato i magistrati italiani. Integrandosi al ddl Cirami definiscono una gamma vastissima di casi in cui l'imputato può ruscire il suo giudice o chiedere la rimessione del processo per legittimo sospetto. Ad esempio il giudice è incompatibile se ha manifestato (anche in privato) «opinioni discriminanti in materia di sesso, di razza, di lingua, di religione, di orientamento politico, di condizioni personali o sociali». Si nega dunque il diritto di opinione al giudice e la stessa norma è estesa al pubblico ministero, che a differenza dell'avvocato, in nessuna sede può esprimere opinioni. La norma che ha fatto più discutere è quella che stabilisce che l'avviso di garanzia deve essere notificato all'inizio delle indagini, consentendo così all'interessato di occultare le prove a suo carico (sul punto, una proposta di legge specifica, firmata da Gaetano Pecorella, era stata presentata nell'ottobre scorso). Si prevede inoltre che in dibattimento il giudice debba ammettere tutte le prove, anche quelle «manifestamente superflue o irrilevanti». Questo significa che se un imputato (come hanno fatto Previti e Berlusconi a Milano) presenta una lista 3000 testimoni, il giudice sarà obbligato ad accoglierla integralmente, impedendo di fatto che il processo si svolga in tempi ragionevoli. Se i giudici respingono questioni preliminari o eccezioni di nullità (sollevate nei processi milanesi senza parsimonia) le difese possono fare ricorso immediato in Cassazione con la sospensione del processo per 6 mesi. E in questo periodo non viene neppure sospesa la prescrizione. Tutti gli imputati incensurati hanno diritto a una riduzione di un terzo della pena (indipendentemente dal reato commesso e dal comportamento processuale) che si somma alle attuali attenuanti generiche.

bancarotta

Omaggio a vecchi amici

Si tratta di un progetto di legge di cui è relatore Nicolò Ghedini, avvocato di Silvio Berlusconi e che in tempi rapidissimi potrebbe trasformare la bancarotta fraudolenta, reato per il quale nel 2001 sono state condannate circa 4mila persone, in un peccato veniale. I dissesti finanziari che provoca sono mediamente di 50, 100 miliardi, ma ci sono procedimenti, come quello per il crack dell'Ambrosiano che nell'82 superò i mille miliardi. Le



Berlusconi, il codice riscritto su misura dai suoi avvocati eletti in Parlamento

L'opposizione le ha chiamate «leggi fotografia» nel senso che sono leggi fatte su misura per garantire l'impunità a personaggi come Silvio Berlusconi e Cesare Previti, che in molti casi favoriscono gli imputati di mafia e che servono a graziare qualche amico di famiglia. Sono anche «leggi fotocopia» perché molti articoli sono stati stiliati riprendendo fedelmente le eccezioni che gli avvocati di Berlusconi (che sono anche parlamentari) e quelli di Previti avevano sollevato in tribunale difendendo i loro assistiti. È avvenuto per la legge sulle rogatorie, che ha mutuato richieste di esclusione dal fascicolo processuale di atti acquisiti per rogatoria lamentando la mancanza di certificazione di conformità che erano state fatte all'inizio del dibattimento Imi-Sir. Bene, questa richiesta, respinta dai giudici nel 2000, sulla base dei codici, sono diventate legge nell'ottobre 2001. La legge sul falso in bilancio, appena approvata, ha cancellato quattro processi in cui era indagato Berlusconi. Nicolò Ghedini, difensore di Berlusconi e membro della commissione giustizia è relatore di una nuova proposta di legge per depenalizzare la bancarotta fraudolenta, che è retroattiva. Se passasse anche Licio Gelli sarebbe graziato. Gaetano Pecorella, presidente della commissione giustizia e legale di Berlusconi, è l'estensore della proposta di legge 1815, quella che impone al pm di notificare immediatamente l'avviso di garanzia all'indagato, vanificando le indagini a suo carico. Questo continuo travaso, dalle aule di giustizia a quelle del Parlamento ha stravolto le regole: ciò che non è consentito dai codici diventa possibile grazie alla modifica delle leggi. Come per il ddl Cirami: il nuovo Codice-Previti nasce così.



rogatorie

Scandalo internazionale

Il 15 ottobre del 2001 il parlamento italiano ratifica l'accordo Italo-Svizzero di assistenza giudiziaria e modifica alcuni articoli dei codici relativi alle rogatorie. La legge 367, con valore retroattivo, sembra fatta su misura per invalidare documenti raccolti in anni di indagini dalle procure italiane. Stabilisce a posteriori una serie di norme relative alle modalità di trasmissione degli atti e alla certifica-

zione della loro autenticità, che non erano vigenti nel momento in cui i pm li avevano richiesti, ma fa riferimento a trattati internazionali che contraddicono queste norme. All'indomani della pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale, nei tribunali arrivano a pioggia le eccezioni di nullità degli atti acquisiti per rogatoria, che vengono però sistematicamente respinte. I parlamentari del centro destra, che avevano imposto questa legge, avevano sbagliato a scriverla per ignoranza del diritto internazionale e alla luce dei fatti gli avvocati dovettero constatare che non era quel miracoloso strumento che avrebbe consentito a molti imputati di farla franca. A Milano, il primo collegio che respinse queste eccezioni fu quello presie-

duto da Vincenzo Perozziello (processo per i fondi neri Eni). I giudici stabilirono che le norme invocate, erano contraddittorie rispetto ai trattati internazionali e citarono il tribunale Federale svizzero: «le norme del diritto nazionale devono facilitare l'applicazione del diritto convenzionale sull'assistenza e non renderla più difficile». Affermarono che le difese proponevano «un'immagine di legislatore schizofrenico, che nel momento in cui stringe i rapporti di collaborazione con la Svizzera addirittura condanna con la più grave sanzione dell'inutilizzabilità tutta l'attività collaborativa precedentemente svolta». Un'interpretazione analoga fu adottata nei processi a carico di Previti e di Berlusconi e la mina fu disinnescata.

Due difensori di Silvio Berlusconi gli avvocati Nicolò Ghedini e Gaetano Pecorella eletti in Parlamento nelle ultime elezioni politiche
Dal Zennaro/Ansa

falso in bilancio

Impunità garantita

Nel marzo di quest'anno il Governo ha varato i decreti delegati per la riforma del diritto societario, che aboliscono di fatto il reato di falso in bilancio per le società non quotate in Borsa. Ma c'è una scappatoia anche per le società trattate in Borsa, che spesso sono controllate da società non quotate e dunque rientrano tra i possibili graziati. La conseguenza immediata è che sono saltati centinaia di processi: ultra-beneficiario Silvio Berlusconi, accusato di falso in bilancio in quattro procedimenti, ora cancellati. La mannaia si è abbattuta a doppio taglio, intervenendo sotto il profilo della punibilità e del dimezzamento dei tempi di prescrizione. Il falso in bilancio per le società non quotate in Borsa è punibile con sanzioni amministrative, ma si prescrive in quattro anni e mezzo e dato che è praticamente impossibile arrivare a una condanna definitiva in tempi così brevi, il reato è di fatto destinato a una totale impunità. Per le società quotate in Borsa invece, la prescrizione che prima era di 15 anni si riduce a 7 anni e mezzo, ma si sono introdotti meccanismi preliminari di accertamento che comportano un forte rallentamento delle indagini. Depenalizzato con questa legge anche il mendacio bancario: ora chi ottiene un prestito sulla base di false ricevute, falsi bilanci, false dichiarazioni, non è più punibile...

rimessione

Giudizi senza fine

È il famoso Ddl Cirami che prevede la modifica degli articoli del codice di procedura penale relativi alla rimessione, cioè alla richiesta di trasferire i processi da una sede all'altra. Approvato in tempi record al Senato il 1° agosto scorso, approderà ora alla Camera, che riapre il 3 settembre. Attualmente, in base all'articolo 45 cpp, la rimessione è possibile quando ci sono situazioni locali o di ordine pubblico «tali da turbare la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo». Il ddl Cirami reintroduce il «legittimo sospetto» tra i motivi di rimessione, senza per altro definire i casi in cui un sospetto di imparzialità nei confronti del giudice possa ritenersi legittimo. Stabilisce inoltre che in presenza di un'istanza di rimessione il processo possa essere sospeso fino alla decisione della Cassazione che ammette o respinge la richiesta. In ogni caso il dibattimento deve fermarsi prima delle conclusioni, ovvero prima della requisitoria, delle arringhe difensive e della sentenza. I processi a carico di Previti sono esattamente a questo stadio, e quindi non potranno proseguire, mentre il processo Sme in cui è imputato anche Berlusconi, potrebbe continuare fino alle conclusioni. Abrogata la norma con cui la corte costituzionale consentiva di arrivare a sentenza, per evitare che la rimessione fosse usata come espediente per bloccare i processi. E le istanze di rimessione possono essere reiterate senza limitazione alcuna.

«In queste leggi non c'è nulla di garantista»

Giuliano Pisapia: la sinistra deve lottare per assicurare processi giusti a tutti, non solo agli imputati eccellenti

Che fine ha fatto il vero garantismo, quello che tutela i diritti di tutti e non solo degli imputati eccellenti? E la sinistra, costretta a una guerra di trincea contro leggi fatte per assicurare l'impunità di Cesare Previti e di Silvio Berlusconi, non rischia di ricadere negli errori del passato, negli eccessi di giustizialismo o nella tentazione di delegare alla magistratura compiti che sono propri della politica? Se lo chiede Giuliano Pisapia, deputato indipendente di Rifondazione comunista, in vista della lunga battaglia di settembre.

Onorevole Pisapia, ha notato? Ormai tutti parlano di garantismo, il centro destra ne ha fatto il suo cavallo di battaglia. È tutto un bluff?

«Io credo che non ci sia nulla di garantista nelle nuove leggi proposte dalla destra. Il vero garantismo è quello che tutela i diritti di tutti gli imputati e delle vittime dei reati e assicura il rispetto delle regole processuali.

È parte fondante delle battaglie per la giustizia e deve essere un obiettivo irrinunciabile della sinistra e di chiunque crede nello stato di diritto».

Lo dice come se temesse il contrario...

«Voglio dire che è sicuramente positivo che ci sia un'opposizione, istituzionale e sociale, che in modo unitario si oppone a queste leggi, che usano strumentalmente il garantismo per impedire i processi, per evitare che arrivino a sentenza o per farli finire in prescrizione. Ma come sinistra dobbiamo anche difendere il vero garantismo, che significa assicurare a ciascuno un processo giusto. Altro aspetto: non possiamo ricadere negli errori del passato delegando alla magistratura il cambiamento

Non bisogna ricadere negli errori del passato. Il cambiamento sociale non va delegato alla magistratura, è cosa che riguarda tutti noi

sociale, che è qualcosa che riguarda tutti noi».

La proposta Pittelli si basa sull'articolo 111 della Costituzione, quello sul giusto processo. Perché è falso garantismo?

«La Cdl ha barato, o strumentalmente o per ignoranza delle regole del processo penale. L'articolo 111 deve essere interpretato insieme ad altri principi costituzionali, che sono quelli dell'obbligatorietà dell'azione penale, dell'uguaglianza del cittadino davanti alla legge e dell'autonomia e indipendenza della magistratura».

E invece?

«Il testo Pittelli confonde le indagini col dibattimento, che l'articolo 111 della Costituzione tiene invece rigorosamente separati. Nel processo penale le parti, accusa e difesa, hanno le stesse facoltà in relazione all'interrogatorio dei testi e all'ammissione delle prove. Ben diverso è il discorso per quanto concerne le indagini, che servono ad accertare se vi sono elementi sufficienti per arrivare a un processo. Ad esempio, l'immediata notifica dell'avviso di garanzia a una persona indagata e dunque non ancora accusata di un reato, impedi-

rebbe di verificare la notizia di reato pervenuta alla procura, che potrebbe anche rivelarsi del tutto infondata».

Pecorella continua a ripetere che in determinati casi, soprattutto per reati di mafia, il pm può chiedere al gip di ritardare la notifica.

«Certo, ma se parliamo di norme costituzionali, queste non possono avere deroghe. Si creerebbe un doppio binario in contrasto con la Costituzione. E poi le norme esistono già, non è necessario inventarne altre: già adesso il difensore può sapere in qualunque momento se il suo cliente è sul registro degli indagati».

Si è detto che la legge Pittelli rende impossibile la celebrazione dei processi. Qualche esempio?

«Si vuole modificare l'articolo 190 del codice di procedura penale che dice che il giudice ammette le prove di entrambe le parti «salvo quelle che sono manifestamente superflue o irrilevanti». Eliminando questa fondamentale limitazione cosa succede? Se i difensori o il pm presentano una lista di 3000 testimoni, come è accaduto nei processi milanesi da parte degli imputati, il giudice ha l'obbligo di accoglierla inte-

gralmente. E dove va a finire la ragionevole durata del processo, che pure è prevista dall'articolo 111 della Costituzione?».

Lei in altre occasioni ha sostenuto che alcuni articoli di questa legge ricalcano fedelmente eccezioni presentate nei processi a carico di Previti e Berlusconi. È così?

«Prendiamo gli articoli 39 e 40: se ad esempio vengono respinte questioni preliminari o eccezioni di nullità (nei dibattimenti milanesi se ne sono sollevate a decine) c'è la possibilità di fare ricorso immediato in Cassazione con la sospensione del

Già oggi l'imputato deve essere assolto se la prova è insufficiente o contraddittoria. Lo prevede la Costituzione

processo per 6 mesi. E in questo periodo non viene neppure sospesa la prescrizione. È un altro modo per allungare a dismisura i tempi dei processi, ingolfare la Cassazione e portare la giustizia al collasso».

I magistrati sono anche perplessi per il fatto che il giudice può condannare solo se le responsabilità dell'imputato sono provate «al di là di ogni ragionevole dubbio».

«Sono parole vuote. Già oggi l'imputato deve essere assolto se la prova è insufficiente o contraddittoria. È un principio contemplato dalla Costituzione e dal codice di procedura penale».

E anche prevista una riduzione di pena per gli incensurati?

«Certamente, articolo 45. Oltre alle attenuanti generiche, attualmente concesse dal giudice, sulla base di una valutazione complessiva, si prevede che un'ulteriore riduzione di un terzo della pena venga automaticamente concessa a tutti gli incensurati, indipendentemente dal loro comportamento o dalla gravità del reato commesso».